



COMUNE DI PADRIA
PROVINCIA DI SASSARI

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA GIOVANILE DEL COMUNE DI PADRIA

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 2 del 12/02/2018
Entrato in vigore in data 28/02/2018

ART. 1 - ISTITUZIONE

Ai sensi degli artt. 2 e 35 dello Statuto Comunale è istituita presso il Comune di Padria la Consulta Giovanile quale fondamentale organismo di partecipazione, consultazione, osservazione della condizione giovanile, di comunicazione e di ascolto dei giovani.

ART. 2 – FINALITÀ

Le finalità della Consulta Giovanile Comunale sono le seguenti:

- a) conoscere e analizzare, con il concorso dei giovani e delle associazioni, le tematiche relative alla condizione del mondo giovanile;
- b) favorire l'aggregazione e l'associazionismo fra i giovani;
- c) promuovere attività sportive, culturali e del tempo libero;
- d) collaborare con l'Amministrazione Comunale per l'organizzazione di eventi ed iniziative di particolare interesse;
- e) promuovere progetti, incontri, seminari di studio e dibattiti inerenti le tematiche giovanili;
- f) esprimere pareri consultivi e non vincolanti sulle tematiche sopraindicate.

ART. 3 – ORGANI

1. Sono organi della Consulta Giovanile:

- l'Assemblea;
- il Presidente;
- il Vicepresidente.

2. L'Assemblea è composta da residenti di età compresa fra i 18 ed i 35 anni e dovrà prevedere un numero massimo di 20 componenti.

3. In fase di prima istituzione dell'Assemblea, i giovani che intendono farne parte, devono presentare al protocollo del Comune di Padria, nei modi e termini previsti dall'avviso pubblico, richiesta scritta su apposito modello da ritirare presso l'Ufficio protocollo o scaricabile dal sito istituzionale all'indirizzo: www.comune.padria.ss.it

4. Fino alla concorrenza del numero massimo di componenti, come individuato al comma 2, chiunque ne abbia titolo ai sensi della stessa disposizione può inoltrare richiesta di fare parte dell'Assemblea, all'Ufficio Protocollo del Comune, utilizzando il modulo di cui al comma 3. La richiesta è immediatamente trasmessa al Presidente dell'Assemblea che delibera sulla istanza, ai sensi del successivo articolo 6, entro 15 giorni dal suo ricevimento.

5. L'Assemblea nella prima seduta elegge il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario a maggioranza dei presenti.

6. Il Presidente:

- è l'organo responsabile della Consulta e la rappresenta;
- convoca e presiede l'Assemblea.

7. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in sua assenza.

8. Le cariche previste dal presente regolamento sono svolte a titolo gratuito.

ART. 4 – IL SEGRETARIO

1. Il Segretario è eletto dall'Assemblea a maggioranza dei presenti. In caso di sua assenza è facoltà del Presidente nominare un sostituto tra i componenti dell'Assemblea.
2. Il Segretario:
 - convoca l'Assemblea sulla base delle indicazioni del Presidente;
 - redige il verbale delle sedute dell'Assemblea, nel quale devono essere riportate le presenze, il contenuto sintetico della discussione e le decisioni assunte con l'indicazione delle espressioni di voto. Il verbale deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario.

ART. 5 – CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

1. La consulta giovanile è convocata:
 - dal Presidente, di propria iniziativa;
 - su richiesta della maggioranza dei componenti dell'Assemblea;
2. La convocazione è effettuata con almeno 3 giorni di anticipo ovvero con almeno 24 ore di preavviso per i casi di comprovata urgenza.
L'avviso di convocazione è inviato mediante mail all'indirizzo indicato dai componenti.

ART. 6 – VALIDITA' DELLE SEDUTE

Le sedute dell'Assemblea sono valide se è presente la maggioranza assoluta dei componenti.

ART. 7 - SEDE

La Consulta Giovanile ha sede presso il Convento Francescano del Comune.

ART. 8 - MODIFICAZIONI DEL REGOLAMENTO

1. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti regionale e statali.
2. In tali casi, nelle more della formale modifica regolamentare, si applica la normativa sopra ordinata.
3. Il presente Regolamento sarà in ogni caso sottoposto alla verifica del suo impatto sull'ordinamento locale, consistente nella valutazione del raggiungimento delle sue finalità e nella stima dei costi e degli effetti prodotti sulle attività dei cittadini e sull'organizzazione e sul funzionamento degli uffici. La prima verifica di impatto entro 12 mesi dalla data di approvazione.
4. L'Assemblea della Consulta può proporre integrazioni e modifiche al presente Regolamento con deliberazione approvata con la maggioranza dei 2/3 dei suoi componenti.
5. Le proposte di modifica del presente regolamento, assunte da organi esterni alla Consulta, devono essere sottoposte all'esame dell'Assemblea della Consulta al fine di acquisirne il motivato parere.

Art. 9 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore in uno con la eseguibilità della deliberazione consiliare afferente la sua approvazione.